

Allegato "C" all'atto Rep- 121.632/31.250

STATUTO FONDAZIONE INTERNAZIONALE LUMEN ETS

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e disciplina

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Fondazione Internazionale LUMEN ETS**, che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di San Pietro in Cerro (PC) in strada provinciale per Polignano 5/13. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

La fondazione promuove:

- a. la sperimentazione di modelli di vita coerenti con un cambio di paradigma culturale, sociale ed economico verso una società umana più sana, armoniosa, equa e sostenibile;
- b. la diffusione, a livello nazionale ed internazionale, di comunità intenzionali sostenibili che mettano in pratica quotidianamente sani stili di vita e scelte eco-compatibili e che siano espressione concreta e durevole di un cambiamento dal basso del paradigma culturale, sociale ed economico;
- c. la convivenza umana serena, soddisfacente e felice realizzata attraverso una visione ottimistica della vita che si traduce in pensieri ed azioni positive rispetto a se stessi e agli altri;
- d. comportamenti solidali che portino ad occuparsi in particolar modo di quelle persone che hanno maggiori difficoltà, legate alle condizioni di salute, culturali, economiche e sociali;
- e. la valorizzazione e riattualizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale rappresentato dalle Medicine Tradizionali e Complementari, e la collaborazione tra professionisti delle Medicine Tradizionali e Complementari e professionisti della Medicina Convenzionale;
- f. il monitoraggio e la valorizzazione dei risultati degli interventi di promozione della salute e sostenibilità ambientale, anche in termini di rapporto tra costo ed efficacia, e la comparazione di tali risultati con le più aggiornate prove di efficacia scientifica, tenendo conto dell'evidence-based prevention [EBP] e dell'evidence-based health care [EBHC] e con strumenti innovativi più sintonici con la complessità dell'essere umano, lontano dall'essere un sistema lineare;
- g. un'armonica relazione con la materia, favorendo l'utilizzo in-diviso e con-diviso di risorse, beni e servizi;
- h. l'autosufficienza e l'autogestione, in tutti i campi, favorendo le

attività economiche coerenti con un nuovo modello economico-sociale di tipo circolare in cui le logiche di mercato siano inscindibili dalla sostenibilità ambientale, dall'etica, dalla solidarietà e dal mutuo scambio e che permetta di sperimentare un nuovo paradigma anche nei rapporti di lavoro;

- i. la ricerca e il dialogo in campo culturale, etico e spirituale, al di là delle differenti appartenenze socio-culturali, linguistiche, nazionali e religiose.

La fondazione pone alla base della sua azione i seguenti principi e consapevolezze:

- i. ogni azione personale, materiale o immateriale, esplicita o tacita, influenza se stessi, gli altri e l'ambiente;
- ii. ogni essere umano, come ogni forma di vita, è unico e inscindibile dall'ambiente in cui è inserito;
- iii. lo sviluppo armonico dell'essere umano viene perseguito attraverso la crescita equilibrata dei vari piani che lo compongono (fisico, emotivo, razionale e spirituale) e la conoscenza di sé;
- iv. la crescita interiore della persona è utile e fondamentale per la comunità in cui è inserita come la crescita interiore della comunità è utile alla singola persona;
- v. per una prospera e gioiosa convivenza è fondamentale coltivare sane e profonde relazioni e trasformare le situazioni conflittuali in opportunità di dialogo e crescita;
- vi. il rispetto e la valorizzazione delle diversità rappresentano un'opportunità di crescita personale e collettiva; un potenziale, oltre che utile, necessario;
- vii. il valore della condivisione affonda la sua radice nella qualità delle relazioni che, vissute con profondità, trasparenza e sincerità, generano fiducia in se stessi, negli altri e nella vita e producendo un circuito virtuoso capace di alimentare la condivisione stessa;
- viii. la salute, sia da un punto di vista personale sia da un punto di vista globale, è il frutto di sani stili di vita quotidiani e principalmente di: sana alimentazione, moderata attività fisica, sane e profonde relazioni con gli altri e con sé stessi attraverso un concreto lavoro di crescita personale capace di ridurre la cronicità globale, favorire la sperimentazione al di fuori della propria zona di comfort e aumentare la resilienza;
- ix. informazione, formazione, sperimentazione e ricerca sono veri e propri valori per la crescita personale e dell'insieme, capaci di promuovere conoscenza, cultura della salute e delle buone pratiche quotidiane;
- x. l'educazione delle nuove generazioni, la trasmissione dei valori umani e il loro ulteriore sviluppo consentono di sostenere e rendere replicabile un sano modello di società utile all'evoluzione dell'uomo e del pianeta.

ART. 3 - Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, legate ai principi fondanti di cui all'art. 2, attraverso attività da realizzare su scala nazionale ed internazionale.

In particolare, la fondazione nasce per:

1. la creazione e gestione di servizi a supporto del sostentamento, della diffusione, della crescita e della messa in rete delle comunità intenzionali sostenibili a livello nazionale ed internazionale;
2. la creazione e la gestione di strutture per l'accoglienza di minori in ambito familiare, all'interno di comunità intenzionali sostenibili, unita alla promozione e gestione di reti territoriali di affiancamento familiare e di attività educative a supporto dei minori;
3. la gestione di iniziative nazionali ed internazionali volte a promuovere salute e sostenibilità ambientale, unita ad attività di advocacy presso istituzioni locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali;

e in generale, persegue le sue finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera a) del d.lgs 117/2017];
- b. interventi e prestazioni sanitarie [art. 5 comma 1 lettera b) del d.lgs 117/2017];
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera c) del d.lgs 117/2017];
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5 comma 1 lettera d) del d.lgs 117/2017];
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi [art. 5 comma 1 lettera e) del d.lgs 117/2017];
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera f) del d.lgs 117/2017];
- g. formazione universitaria e post-universitaria [art. 5 comma 1 lettera g) del d.lgs 117/2017];
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5 comma 1 lettera h) del d.lgs 117/2017];
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [art. 5 comma 1 lettera i) del d.lgs 117/2017];
- j. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5 comma 1 lettera k) del d.lgs 117/2017];

- k. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5 comma 1 lettera t) del d.lgs 117/2017];
- l. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [art. 5 comma 1 lettera v) del d.lgs 117/2017];
- m. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [art. 5 comma 1 lettera w) del d.lgs 117/2017];
- n. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5 comma 1 lettera z) del d.lgs 117/2017].

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

ART. 4 – Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori e dai Sostenitori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

- c. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f. avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i. i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- ii. le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- iii. gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- iv. le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- v. i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori e dai Sostenitori;
- vi. entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, debba senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7 - Fondatori

Sono Fondatori:

- a. la cooperativa di abitazione LUMEN RECREA scarl;
- b. la cooperativa di lavoro a mutualità prevalente VIS NATURAE scarl;

I Fondatori convocati dal Presidente della fondazione si riuniscono almeno una volta all'anno per verificare le attività svolte dalla fondazione e fornire indicazioni agli Amministratori obbligatorie ma non vincolanti tramite verbale approvato con deliberazione presa a maggioranza dei fondatori.

Art. 8 - Sostenitori

Sono Sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che vorranno dare il loro contributo al raggiungimento degli scopi della fondazione secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Coloro che vorranno diventare Sostenitori, dovranno fare domanda al Consiglio di Amministrazione che deciderà sull'ammissione a proprio insindacabile giudizio.

Tale domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione a mezzo della quale il candidato Sostenitore espone la tipologia e l'entità del contributo che promette di offrire alla fondazione. La qualifica di Sostenitore è a tempo indeterminato, non comporta alcun obbligo né diritto in relazione all'organizzazione della fondazione né alcun potere di esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore a quello del mantenimento delle promesse di contributo, a prescindere dal fatto che il contributo sia conferito una tantum o ripetuto

con periodicità annuale. L'elenco dei nomi dei sostenitori è indicato in apposito Libro dei Sostenitori. I Sostenitori che si renderanno inadempienti rispetto alla propria promessa di contributo o che perderanno, a insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione, quelle qualità in forza delle quali è stata deliberata la loro ammissione, saranno esclusi dalla fondazione.

Articolo 9 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- Consiglio di amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici nominati dai Fondatori.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a. elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- b. amministra la fondazione;
- c. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31l D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare eventuali regolamenti interni per la disciplina più dettagliata degli aspetti organizzativi legati alla gestione della fondazione e delle attività di cui all'art. 3.

ART. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

FIRMATO ALL'ORIGINALE: MARCO ANDREA ANGLOIS - FEDERICO PALLA - ZAMBIANCHI SANTINA - TONINI BARBARA - AMEDEO FANTIGROSSI NOTAIO.